

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 ottobre 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	49,08
10.01 B	Frumento duro	48,48
10.02	Segala	45,58
10.03	Orzo	46,04
10.04	Avena	39,91
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	46,29 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	46,29
10.07 A	Grano saraceno	5,33
10.07 B	Miglio	41,83
10.07 C	Sorgo e durra	39,75
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di spelta	64,80
11.01 B	Farine di segala	74,20
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano duro)	85,20
ex 11.02 A	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	69,78

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1596/68 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1140/68 ⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 1. 8. 1968, pag. 22.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1968.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 ottobre 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,25
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	2,25
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,20	0,20	0
10.05 B	Granturco altro	0	0,20	0,20	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,25	0,25	0,25
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,25	0,25	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,401	0,401
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,299	0,299
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0